

# **Statuti OSTEIO-SWISS**

## **Nome, sede e obiettivi dell'associazione**

### **Art. 1 Nome e sede legale**

L'associazione Osteo-Swiss, in seguito denominata OSTEIO-SWISS, è un'organizzazione professionale che raggruppa gli osteopati con una licenza per praticare l'osteopatia in Svizzera.

È denominazionale e politicamente neutrale.

OSTEIO-SWISS è un'associazione nel senso dell'arte. 60 ss. del Comitato Centrale, la cui sede è al posto del suo segretariato generale, casella postale 34, 1820 Territet.

### **Art. 2 goal**

Gli obiettivi di OSTEIO-SWISS sono:

- Difesa degli interessi dei suoi membri.
- Promozione dell'osteopatia da parte delle autorità e delle organizzazioni sanitarie.
- Associazione di osteopati con background diversi ai sensi dell'articolo 1.
- Promuovere la formazione continua.
- Promozione dell'osteopatia nella popolazione.

## **II MEMBRI**

### **Art. 3 Membri attivi**

I membri attivi devono soddisfare le seguenti condizioni:

- Titolari di un diploma CDS (Conferenza dei direttori sanitari) e / o di una licenza finale per praticare l'osteopatia in Svizzera.
- Pratica l'osteopatia esclusivamente o in doppia pratica dal fisioterapista-osteopata o da un altro professionista della salute
- Partecipa a venti ore di formazione ogni anno. Le prove possono essere richieste. La mancata osservanza di questa clausola esclude il membro fino a quando non viene regolarizzato.
- avere una residenza professionale in Svizzera.
- Se l'abbonamento annuale non viene pagato in tempo, il membro attivo non può partecipare all'assemblea generale ordinaria o straordinaria fino alla sua successiva regolarità.

Le domande di ammissione come membro attivo sono indirizzate al comitato che decide sull'ammissione. I membri attivi hanno il diritto di votare ed eseguire.

#### **Art. 4 Membri onorari**

L'Assemblea Generale può eleggere qualsiasi persona che abbia mostrato sufficiente interesse per OSTEО-SWISS o che abbia reso le riunioni degne di questo premio. Il comitato può presentare candidati all'assemblea generale. I membri onorari non hanno né diritto di voto né di voto.

#### **Art. 5 Membri passivi**

L'incontro dà il benvenuto a chiunque sia in grado di dimostrare una procedura per l'acquisizione di un titolo osteopatico svizzero o che non è stato un osteopata per più di un anno come membro passivo. I membri passivi non hanno né diritto di voto né di voto.

#### **Art. 6 Perdita dello status di membro**

L'iscrizione termina nei seguenti casi:

- a) Per dimissioni del membro.
- b) Per morte del membro.
- c) Espellendo il membro.

##### **Dimissioni**

Le dimissioni devono pervenire per posta raccomandata entro il 30 settembre dell'anno civile. Entra in vigore alla fine dell'anno civile.

##### **Morte**

L'iscrizione scade il giorno della morte.

##### **Esclusione**

Il comitato ha il potere, dopo aver ascoltato, di escludere un membro solo per motivi o se le condizioni per l'adesione non sono più soddisfatte. Per l'esclusione è richiesta la maggioranza dei due terzi dei membri del comitato. Questa decisione può essere impugnata alla prossima Assemblea Generale, che prenderà la decisione finale. L'appello deve essere indirizzato al comitato entro dieci giorni dalla decisione di esclusione. Un ricorso non ha alcun effetto sospensivo sulla decisione.

L'Assemblea Generale è autorizzata a decidere sull'esclusione di un membro direttamente o nel caso di un appuntamento di cui sopra. Non è necessario indicare i motivi dell'esclusione. La sua decisione è definitiva.

In tutti i casi di perdita dello status associativo, la quota associativa rimane dovuta per l'anno. I membri uscenti o esclusi non hanno diritto al patrimonio netto di OSTEО-SWISS.

### **Art. 7 Quote associative**

L'Assemblea Generale determina l'importo della quota associativa annuale che i membri devono pagare. Può anche dare un contributo straordinario.

Ogni nuovo membro attivo o passivo di OSTEО-SWISS deve pagare l'abbonamento annuale completo, indipendentemente dalla data di ammissione. L'Assemblea Generale può stabilire una commissione nominale dovuta da ciascun nuovo membro.

I membri non adempiono agli obblighi di OSTEО-SWISS, che sono garantiti solo dai loro beni.

## **III. Organi**

### **Art. 8 Organi**

Gli organi di OSTEО-SWISS sono:

- A) L'Assemblea Generale
- B) Il comitato
- C) Revisori dei conti

### **Art. 9 Durata e mandato**

Il mandato dei membri del comitato e dei revisori è di tre anni e può essere prorogato.

### **Art. 10 Assemblea generale**

L'Assemblea Generale è il più alto organo di OSTEО-SWISS. È presieduto dal presidente del comitato.

È composto da tutti i membri di OSTEО-SWISS.

### **Art. 11 Procedura di chiamata**

L'assemblea generale è convocata quando il comitato lo ritiene necessario o su richiesta scritta di un quinto dei membri di OSTEОSWISS. L'assemblea generale ordinaria è convocata al più tardi nel primo trimestre di ogni anno.

Le chiamate vengono inviate a tutti i membri con almeno 30 giorni di anticipo per posta, e-mail o stampa. Il comitato determina il metodo di convocazione. Il luogo, la data e l'ordine del giorno sono indicati nella convocazione. Le richieste individuali devono pervenire al comitato per iscritto o via e-mail almeno due settimane prima della riunione.

## **Art. 12 Termine per la convocazione di una riunione straordinaria**

L'assemblea straordinaria deve essere convocata al più tardi entro un mese

- a) Dal giorno della decisione dell'Assemblea Generale
- b) Dalla data della decisione del comitato
- c) Dal giorno in cui il comitato riceve la richiesta motivata da almeno 1/5 dei membri.

La riunione straordinaria deve essere tenuta entro e non oltre un mese dalla convocazione.

## **Art. 13 Competenze**

L'Assemblea Generale ha i seguenti poteri:

1. Accettazione e modifica dei statuti,
2. Elezione del presidente e del vicepresidente e dei membri del comitato;
3. Scelta dei revisori
4. Accettazione della relazione annuale
5. Approvazione del bilancio e della contabilità
6. discarico degli organi responsabili,
7. Ammissione dei membri onorari,
8. Esclusione di membri,
9. Scioglimento o fusione di OSTEO-SWISS,
10. votare le proposte dei membri,
11. Fissazione dei contributi annuali.

Salvo quanto diversamente specificato in questi statuti, le risoluzioni dell'Assemblea Generale sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi. Le astensioni non vengono conteggiate. In caso di pareggio prevale quello del presidente o dei suoi successori. Le decisioni sulle modifiche allo statuto e sullo scioglimento dell'associazione possono essere prese solo con una maggioranza dei 2/3 dei membri presenti. Il voto segreto può essere richiesto dal quinto dei membri presenti.

## **Art. 13bis Garanzia**

Il paragrafo 2 dell'articolo 3 e l'articolo 13 bis possono essere cancellati solo con il consenso unanime dei membri presenti.

### **Art. 14 Il comitato**

Il comitato è l'organo esecutivo di OSTEO-SWISS. È composto da tre a cinque membri.

Il Presidente: sovrintende a OSTEO-SWISS, convoca e presiede il comitato, presiede l'Assemblea generale e rappresenta OSTEO-SWISS accompagnato da un altro membro del comitato.

Il vicepresidente: sostituisce il presidente in caso di disabilità e si occupa delle accuse che gli possono essere affidate dal comitato.

Gli altri membri del comitato: si occupano dei vari compiti loro assegnati dal comitato.

Allegato al comitato: in particolare, assicura la gestione e la rappresentanza di OSTEO-SWISS e, dopo aver informato i membri di OSTEO-SWISS, decide in merito alle azioni legali. Crea le commissioni e nomina i suoi membri.

### **Art. 15 Firma**

OSTEO-SWISS è validamente obbligata a:

- La firma del presidente e del vicepresidente;
- La firma del presidente e di un altro membro del comitato;
- La firma del vicepresidente e di un altro membro del comitato.

### **Art. 16 Revisore dei conti**

L'Assemblea Generale elegge due membri attivi e un terzo membro supplente come revisore attivo. Sono rieleggibili.

Il revisore prepara una relazione per l'assemblea generale.

## **IV - FINANZA**

### **Art. 17 Finanze e responsabilità**

OSTEO-SWISS è finanziato principalmente con i seguenti fondi:

- quote associative

- sponsorizzazione
- Donazioni e lasciti

Le attività di OSTEО-SWISS sono l'unica garanzia per i suoi obblighi. È esclusa la responsabilità personale dei membri.

### **Art. 18 Conti annuali e anno contabile**

Il bilancio annuale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 ° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno, salvo diversa decisione dell'assemblea generale.

## **IV DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 19 Scioglimento o modifica dello statuto**

La decisione di sciogliere o modificare gli statuti di OSTEО-SWISS può essere presa solo da 2/3 dei membri presenti in un'assemblea generale ordinaria o straordinaria.

In caso di scioglimento, gli organi di OSTEО-SWISS continueranno a funzionare fino all'assemblea generale finale, a meno che l'assemblea generale non decida diversamente. Il comitato si occupa della liquidazione di OSTEО-SWISS.

In caso di scioglimento, le attività disponibili saranno interamente assegnate a un'organizzazione che persegue un obiettivo simile a quello dell'associazione o a un ente di beneficenza svizzero.

### **Art. 20 Entrata in vigore**

Tali statuti sono stati adottati dall'Assemblea Generale di OSTEО SWISS il 20 giugno 2013 a Losanna. Entrano in vigore il 1 ° luglio 2013.

Per OSTEО-SWISS

Il presidente Harry Thornhill

Il vicepresidente Claude Chatelanat